



# COMUNE DI SCIARA

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

4° Settore – **POLIZIA MUNICIPALE** e Attività Produttive

S.U.A.P. 2.321



## **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO CON "DEHORS"**

**Approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 31/10/2012**

## INDICE

<b>Articolo 1 – Finalità e contenuti</b>	pag. 3
<b>Articolo 2 – Definizione di dehors</b>	pag. 3
<b>Articolo 3 – Criteri di inserimento</b>	pag. 4
3.1 Prescrizioni generali	pag. 4
3.2 Rapporti con gli ambiti di riferimento territoriali e urbani	pag. 4
3.3 Rapporti con il transito pedonale e la viabilità veicolare	pag. 4
3.4 Rapporti con aspetti architettonici, monumentali e ambientali	pag. 6
3.5 Rapporti con le reti tecniche	pag. 6
3.6 Rapporti con l’inserimento in aree private	pag. 6
<b>Articolo 4 – Superfici e dimensioni</b>	pag. 6
<b>Articolo 5 – Qualità architettonica delle strutture</b>	pag. 7
<b>Articolo 6 – Caratteristiche degli elementi dei dehors</b>	pag. 8
6.1 Pedane	pag. 8
6.2 Ombrelloni	pag. 8
6.3 Tende a sbraccio	pag. 9
6.4 Elementi di delimitazione	pag. 9
<b>Articolo 7 – Procedimenti autorizzativi per l’installazione dei dehors</b>	pag. 10
7.1 Disposizioni generali	pag. 10
7.2. Documentazione ed elaborati	pag. 10
<b>Articolo 8 – Durata e rinnovo dell’autorizzazione</b>	pag. 11
8.1 Durata	pag. 11
8.2. Rinnovo	pag. 11
<b>Articolo 9 – Sospensione e revoca dell’autorizzazione</b>	pag. 12
9.1 Sospensione	pag. 12
9.2 Revoca dell’autorizzazione	pag. 13
9.3 Decadenza automatica e rinuncia	pag. 13
<b>Articolo10 - Manutenzione degli elementi e dell’area occupata</b>	pag. 14
<b>Articolo11– Risarcimento danni</b>	pag. 14
<b>Articolo12 –Sanzioni e misure ripristinatorie</b>	pag. 14
<b>Articolo13 –Norme transitorie</b>	pag. 15

## **Art. 1 Finalità e contenuti**

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico, delle aree private asservite all'uso pubblico e delle aree private aperte al pubblico nei casi previsti dall'art. 3.6 mediante i dehors di cui all'art.2, definendo in particolare:

- a) le procedure autorizzatorie per l'installazione dei dehors;
- b) le regole dimensionali per l'installazione dei dehors
- c) le qualità architettoniche delle strutture

## **Art. 2 Definizione di dehors**

Ai fini del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, singoli o aggregati, disposti temporaneamente in modo adeguato ed armonico sul suolo ed organizzati, secondo regole che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, della loro interazione con la circolazione veicolare e pedonale, in modo da delimitare ed arredare in maniera organica e funzionale uno spazio prevalentemente destinato alla somministrazione di cibi e bevande, complementare ad un esercizio pubblico (bar o ristorante).

L'installazione dei dehors può essere consentita anche ad altre tipologie aziendali, qualora prevista da specifiche disposizioni regolamentari o normative o ritenuta di fondamentale necessità, fermo restando la rispondenza alle presenti norme regolamentari.

Gli elementi dei dehors sono classificati come di seguito indicato:

- a) arredi di base quali tavoli, sedie, poltroncine e simili
- b) elementi complementari di copertura e riparo con struttura indipendente, quali tettoie, copertura a pergola, gazebo, strutture chiuse
- c) elementi accessori finali quali: elementi di delimitazione verticale, pedane, ombrelloni, tende a sbraccio

I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere, comunque, eseguita in conformità ai contenuti del presente regolamento, alle disposizioni comunali, al Codice Civile e al Codice della Strada, oltre all'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, ove previsto.

## **Art. 3 Criteri di inserimento**

### **3.1 Prescrizioni generali**

I dehors si inseriscono in ambiti urbani di varia tipologia e devono rispettare i criteri e parametri stabiliti in questo regolamento. I dehors non devono costituire barriere architettoniche per il transito veicolare e pedonale, non devono intralciare l'accesso agli edifici e devono rispettare il Codice della Strada, le norme igieniche e di sicurezza pubblica, nonché gli aspetti architettonici, monumentali e ambientali, le reti tecniche e le specifiche prescrizioni relative all'inserimento nei diversi tipi di ambiti urbani di riferimento. In ogni caso nei centri storici deve ritenersi esclusa l'apposizione di ogni genere di messaggio pubblicitario, ad eccezione del nome e/o logo dell'esercizio.

### **3.2 Rapporti con gli ambiti di riferimento territoriali e urbani**

In relazione alla regolamentazione dell'inserimento dei dehors, il territorio comunale è stato suddiviso in 2 principali aree di riferimento, distinte secondo la localizzazione e la qualità del contesto urbano. Gli ambiti individuati sono:

1. il centro storico
2. l'area urbana esterna al centro storico.

### **3.3 Rapporti con il transito pedonale e la viabilità veicolare**

L'inserimento dei dehors non deve impedire il regolare transito pedonale lungo i marciapiedi o nelle aree destinate al transito pedonale anche in relazione a quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

A questo fine, nel caso di occupazione dei marciapiedi, i dehors non possono occupare più della metà della larghezza del marciapiede e, in ogni caso, deve essere assicurato uno spazio libero non inferiore a m 2,00, misurato tra il limite esterno del marciapiede ed il piano verticale di ingombro dei dehors. In corrispondenza della zona di transito in prossimità del dehors, lo spazio di passaggio deve essere libero da qualsiasi tipo di ostacolo quali alberature, pali o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi o cordoli, al fine di garantire la continuità del percorso pedonale. I dehors, di norma, devono essere ubicati in prossimità dei fabbricati, sempre che tale zona non costituisca già itinerario naturale del transito pedonale.

Qualora sui marciapiedi sia consentita la sosta veicolare, i dehors potranno sostituire tale sosta nel rispetto della geometria definita delle aree di sosta e purché ciò non induca la

sosta abusiva in carreggiata. In ogni caso i dehors devono essere arretrati di almeno 50 cm dal filo del marciapiede.

In corrispondenza di attraversamenti pedonali deve essere mantenuta libera un'area destinata al transito pedonale di larghezza non inferiore a m 2,00, misurata come stabilito nel primo comma, per una lunghezza minima di m 2,00, misurata lungo il marciapiede a partire da ciascun lato del passaggio pedonale, esternamente allo stesso.

I dehors non devono interferire né con gli accessi pedonali agli edifici o ai passaggi, né con gli affacci di vetrine di soggetti terzi.

Nelle zone della città destinate esclusivamente al transito pedonale (aree pedonali urbane, rialzi di piazze e giardini, passeggiate, ecc.) per quanto concerne la dimensione degli spazi minimi dedicati ai pedoni si rimanda a quanto specificato ai commi precedenti e, comunque, nel pieno rispetto delle corsie di emergenza individuate dal competente Servizio.

Nelle zone a traffico limitato ad elevata prevalenza pedonale è consentita l'occupazione di parte della carreggiata nel rispetto delle corsie di transito e di emergenza e degli spazi di sosta riservati per specifiche finalità.

I dehors sul lato opposto della strada rispetto all'esercizio commerciale, sono consentiti in presenza di marciapiedi particolarmente ampi (in grado di soddisfare i parametri di cui al secondo comma del presente articolo), passeggiate, piazze e giardini e purché la strada interessata sia di tipo locale.

In corrispondenza di accessi carrai il dehors non deve costituire ostacolo al regolare transito dei veicoli e non deve limitare il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulla via, deve essere mantenuto libero uno spazio di m 2.00 su ciascun lato, oltre alla larghezza del passaggio carraio.

Nelle situazioni di particolare pericolosità, quali ad esempio, limitata larghezza delle vie, presenza di curve o incroci o elevati volumi di traffico, l'Amministrazione può nell'ambito del procedimento autorizzativo, a suo insindacabile giudizio, prescrivere l'aumento nella misura necessaria le distanze indicate nei precedenti commi.

### **3.4 Rapporti con aspetti architettonici, monumentali e ambientali**

Nelle aree assoggettate a vincolo diretto o indiretto ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 l'installazione dei dehors, esclusi quelli costituiti da tavoli, sedie e ombrelloni, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ente competente.

### **3.5 Rapporti con le reti tecniche**

Non sono ammesse interferenze con reti tecniche pubbliche o con elementi di servizio tali da ostacolare il corretto funzionamento, utilizzo, o manutenzione.

### **3.6 Rapporti con l'inserimento in aree private**

L'inserimento di dehors su aree private può avvenire anche in deroga agli indici urbanistici (di volume e di superficie coperta) in quanto si tratta di strutture provvisorie non computabili ai fini della volumetria ammissibile, a condizione che le stesse siano funzionali all'attività di pubblico esercizio e che vengano realizzate in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

L'inserimento dei dehors è consentito nelle zone omogenee B del PRG.

Nella altre zone resta fermo il rispetto di tutti gli altri parametri urbanistici. In ogni caso la superficie deve rispettare i rapporti indicati all'art.4 del presente Regolamento.

## **Art. 4 Superfici e dimensioni**

La superficie del dehors è definita dalla proiezione a terra dei piani verticali comprendenti all'interno tutte le sagome e qualsiasi eventuale elemento a sbalzo del dehors.

Nel caso di dehors privo di chiusura laterale, la sagoma è definita dalla superficie della pedana o dal perimetro massimo all'interno del quale è compresa la proiezione sul terreno di sedute e tavoli.

Le dimensioni massime e minime dei dehors sono definite in base ai seguenti criteri, ferme restando le prescrizioni generali del precedente art. 3:

#### **1. superficie destinata ad uso commerciale:**

##### *1.1. Dehors con struttura da posizionare al suolo (pedane, gazebo, ecc)*

1.1.1. nel centro storico la superficie massima del dehors non può essere superiore a 20 mq

1.1.2. nell'area urbana la superficie massima del dehors non può essere superiore a 30 mq

### *1.2 Dehors costituiti esclusivamente da sedute, tavolini e ombrelloni*

1.2.1 - Per i Dehors costituiti esclusivamente da sedute, tavolini e ombrelloni, sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art.3, sono consentite superfici anche maggiori a quelle stabilite al punto 1.1

### *1.3 Dehors costituiti esclusivamente da elementi di copertura a protezione degli ingressi (bar, ristoranti, alberghi, cinema ecc.)*

1.3.1 La larghezza della copertura non potrà essere più ampia rispetto alla larghezza del/i foro/fori esistenti che devono essere protetti con la struttura.

La profondità della copertura dovrà essere proporzionale alla larghezza della stessa, e comunque, in caso di strada aperta al pubblico transito, dovrà essere arretrata di almeno 50 cm. dal bordo del marciapiede.

## **2. altezza massima**

2.1 Per altezza del dehors coperto si intende la misura del segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del dehors con l'intradosso della struttura di copertura del dehors stesso. Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno architettonico in cui il dehors si inserisce e deve rispettare eventuali decori e cornici esistenti, che non devono essere nascosti. In ogni caso l'altezza massima non può essere superiore a ml 3.40, mentre quella minima non potrà essere inferiore a ml 2,40.

2.2 Gli accessori, quali ad esempio le chiusure laterali non possono superare l'altezza massima di ml 1.60, misurata dal piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del dehors; in ogni caso deve esservi raccordo tra dehors adiacenti, le cui altezze dovranno pertanto uniformarsi tra loro.

## **Art. 5 Qualità architettonica delle strutture**

Il primo riferimento per la progettazione dei dehors è quello relativo alla compatibilità estetico ambientale.

Le soluzioni progettuali devono essere presentate a firma di tecnico abilitato.

Sarà cura di questi professionisti la ricerca di un rapporto approfondito, sotto il profilo culturale e del gusto, con il contesto edilizio ed urbano in cui si saranno collocati, coordinandosi con interventi simili contigui.

Costituiscono punti di preferenza nella valutazione le firme congiunte che riguardano la tecnica edilizia e l'impatto estetico.

Le scelte devono ricadere su modelli e materiali appropriati al luogo, con particolare attenzione alle scelte dei colori.

Vanno evitate, in generale, le interferenze delle strutture dei dehors con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici, anche nei casi in cui questi presentino carattere ordinario.

Il progetto deve essere improntato sulla massima leggerezza e trasparenza.

## **Art. 6 Caratteristiche degli elementi dei dehors**

### **6.1 Pedane**

Definizione: manufatti facilmente amovibili sopraelevati rispetto al suolo.

Le pedane, salvo in situazioni particolarmente disagiati, sono vietate ove sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale. E', inoltre, vietato coprire chiusini, botole, griglie di aerazione, nonché il taglio e la costipazione delle radici affioranti.

Le pedane e gli eventuali elementi a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dall'area data in concessione.

Le pedane devono essere opportunamente delimitate, avere, salvo casi particolari, un'altezza, dal suolo su cui posano, minore o uguale a ml 0,15 ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

Le pedane devono essere realizzate con struttura modulare facilmente smontabile e, nel Centro Storico, devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

Sono da preferire pedane costruite da PVC espanso o con base di sabbia di collina

### **6.2 Ombrelloni**

Definizione: struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare.

La proiezione al suolo degli ombrelloni può superare i limiti dell'area data in concessione per un massimo di 50 cm lineari. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di ml 2,30 dal suolo.



### **6.3 Tende a sbraccio**

Definizione: uno o più teli retrattili in tessuto o materiali simili, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

Devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie in condizioni di sicurezza.

L'occupazione deve realizzarsi, di norma, in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla osta della proprietà dello stabile. Le tende aggettanti sono, di norma, vietate lungo le vie non munite di marciapiede pedonale, a meno che le vie stesse non siano esclusivamente riservate ai pedoni.

Le tende solari sovrapposte a più luci possono essere concesse solo a copertura di occupazioni del suolo per esercizi di somministrazione. Nelle aree e negli edifici vincolati, queste possono essere concesse previo benestare della locale Soprintendenza e/o a seguito di un regolamento specifico di zona.

Dimensioni: l'altezza minima dal suolo di questi manufatti non deve essere inferiore a ml 2,20 e l'eventuale presenza di mantovane frontali e/o laterali è consentita purché siano ad una distanza minima dal suolo pari a ml 2,00. L'oggetto non può superare i ml 2,50 e deve rimanere arretrato di almeno 0,50 metri dal bordo del marciapiede. In casi particolari, riguardanti solamente esercizi di somministrazione prospicienti ampi spazi pedonali, la sporgenza massima della tenda, misurata nella sua proiezione al suolo, può essere estesa a ml. 3,50.

### **6.4 Elementi di delimitazione**

Definizione: sono elementi di delimitazione quei manufatti atti ad individuare gli spazi in concessione, quali fioriere o recinzioni tipo cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

Gli elementi di recinzione devono avere un'altezza massima di ml 1,20. Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva dello specifico contesto urbano, per cui, se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti, garantendo una trasparenza minima pari al 40% della superficie complessiva.

I paravento devono avere un'altezza massima di ml 2,50. Sono ammessi rampicanti su graticci, a patto che non superino le dimensioni dell'altezza massima consentita.

Le fioriere devono essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere immediatamente rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate. Va privilegiato l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca.

## **Art. 7 Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors**

### **7.1 Disposizioni generali**

L'installazione dei dehors e l'adeguamento di strutture di dehors preesistenti, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere al SUAP per via elettronica.

Al fine di ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve procedere ai versamenti previsti dalle norme del vigente Regolamento COSAP.

L'autorizzazione per l'installazione di dehors su suolo pubblico e la concessione d'uso del suolo pubblico da parte del Comune sono contenute in un unico provvedimento.

Nel caso in cui il dehors sia composto esclusivamente da sedie e tavoli ed ombrelloni è richiesta solamente l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

### **7.2 Documentazione ed elaborati**

Le istanze di autorizzazione per i dehors con struttura da posizionare al suolo (pedane, gazebo, ecc.), devono essere corredate da:

- a. estratto catastale (scala 1: 1000) ed estratto di P.R.G.C. con individuazione dell'area d'intervento;
- b. gli elaborati grafici in scala 1:50 (pianta, prospetti, 2 sezioni, dettagli necessari scala minima 1:10, una rappresentazione prospettica a colori o un rendering con l'inserimento del progetto nel contesto urbano);
- c. la relazione tecnica descrittiva, con particolare riferimento: ai materiali, ai colori ed ai vari profili utilizzati;
- d. la documentazione fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) relativa allo stato del luogo, opportunamente estesa alle aree circostanti a quella d'intervento;
- e. il nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura

- sia posta a contatto dell'edificio;
- f. l'autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- g. ove richiesto, autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio.
- h. titolo di proprietà, contratto di affitto;
- i. liberatoria dei vicini;
- l. relazione di un tecnico autorizzato così come da art. 5 del presente regolamento.

Per dehors costituiti esclusivamente da sedie, tavolini e ombrelloni, le istanze di autorizzazione devono essere corredate dalla documentazione di cui ai sopra indicati punti "d", "f", "g", "h", "i", e dalla documentazione fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) relativa ai singoli elementi da inserire (sedie, tavolini, ombrelloni, elementi di delimitazione, ecc.) o da apposito catalogo a colori dal quale desumere gli elementi che si intendono proporre.

## **Art. 8 Durata e rinnovo dell'autorizzazione**

### **8.1 Durata**

L'autorizzazione di cui al precedente art. 7 è concessa per un periodo minimo di 24 mesi e per un massimo di 5 anni.

Questo periodo è fondamentale per garantire certezza di credito nei due anni alle casse comunali ed evitare avventurismo commerciale, quindi, tenere fede ai principi di sostenibilità delle imprese che sono alla base della direttiva servizi.

Allo scadere definitivo del termine il dehors deve essere completamente rimosso ed il suolo deve essere riportato alle condizioni originarie. Non è ammessa la permanenza di alcun genere di manufatto od opera da considerarsi quale predisposizioni per strutture o impianti che non sia stata esplicitamente consentita nell'autorizzazione.

Nel caso vi sia la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico da parte degli enti istituzionalmente competenti, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art.9.

Per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione può anche non essere rinnovata; in tal caso il soggetto preposto al suo rilascio provvede ad avvisare il titolare dell'esercizio pubblico dell'impossibilità di rinnovo con sei mesi di preavviso.

## **8.2 Rinnovo**

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, nel caso in cui non siano previste modifiche al de hors già autorizzato precedentemente, il titolare della concessione o autorizzazione può, anche prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

Nella domanda di rinnovo vanno indicati gli estremi della concessione che si chiede di rinnovare.

Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.

## **Art. 9 Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

### **9.1 Sospensione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al suo rilascio nei seguenti casi:

- a. sono state apportate sensibili modificazioni alle strutture fisse e alla tipologia degli arredi autorizzati rispetto al progetto approvato;
- b. gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- c. la mancata manutenzione alle strutture comporta nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengono meno le condizioni igienico-sanitarie;
- d. nella località interessata devono essere effettuati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione deve avvenire con 60 giorni di preavviso;
- e. devono essere effettuati lavori di pronto intervento che rendono necessaria la rimozione immediata degli arredi. In tal caso la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato

a rimuovere le strutture.

I costi sono a carico del concessionario.

Il provvedimento di cui al comma 9.1 è adottato dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa che deve essere notificata con 90 giorni di preavviso.

In tutti i casi di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata può riprendere solo successivamente all'accertamento della decadenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione; il Comune si riserva di adottare provvedimenti che possono comportare una rimozione parziale degli arredi.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

## **9.2 Revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. le attività svolte sull'area sono causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo è accertato dalle autorità competenti;
- b. reiterazione delle violazioni di cui al precedente art. 9.1;
- c. motivi di interesse pubblico derivanti da necessità di manutenzione del suolo pubblico o di nuovo e diverso utilizzo dello stesso. In tal caso l'autorizzazione di cui all'art.6 è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al suo rilascio che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso ad avvenuta approvazione del progetto relativo. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

Tale provvedimento è adottato dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

## **9.3 Decadenza automatica e rinuncia**

Il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive

nel caso di occupazioni temporanee, determina decadenza dalla concessione. L'occupazione deve cessare: ove ciò non avvenga l'occupazione si considera abusiva.

#### **Art. 10 Manutenzione degli elementi e dell'area occupata**

E' obbligatorio mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in condizione di pulizia, di sicurezza e decoro, rispettando le caratteristiche tecnico estetiche per le quali è stato autorizzato.

Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti di ulteriori teli di protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti non autorizzati.

Il provvedimento di cui al precedente art.7 non costituisce autorizzazione ad effettuare altri interventi sull'area occupata e sui servizi a rete esistenti, sulle adiacenti aree comunali escluse dal provvedimento.

#### **Art. 11 Risarcimento danni**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute.

#### **Art. 12 Sanzioni e misure ripristinatorie**

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da altre disposizioni dei regolamenti comunali, saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, saranno applicate le misure sanzionatorie previste dalla Legge.

L'organo accertatore deve intimare nel verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 15 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.

### **Art. 13 Norme transitorie**

I dehors già installati e autorizzati dovranno essere adeguati entro e non oltre 30 mesi dall'approvazione del presente regolamento anche nel caso di concessioni e/o autorizzazione di occupazione di spazi e aree pubbliche con durata superiore e quindi dovranno essere sottoposti alle procedure autorizzatorie per la loro installazione secondo i procedimenti previsti, fatto salvo il diritto di occupazione di spazi e aree pubbliche già acquisito.

Sono abrogate le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente.